

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

10 novembre 2003

FINALE
A5-0377/2003

*

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'analisi e alla cooperazione
in materia di falsificazione delle monete in euro
(13203/2/2003 – C5-0471/2003 – 2003/0158(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Gerhard Schmid

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo
nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del
trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 10 ottobre 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 308 del trattato CE, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (13203/2/2003 – 2003/0158(CNS)).

Nella seduta del 20 ottobre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i problemi economici e monetari (C5-0471/2003).

Nella riunione del 22 settembre 2003 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva nominato relatore Gerhard Schmid.

Nelle riunioni del 3 e 4 novembre 2003 ha esaminato la proposta del Consiglio e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente), Robert J.E. Evans, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Giacomo Santini (vicepresidenti), Gerhard Schmid (relatore), Christian Ulrik von Boetticher, Alima Boumediene-Thiery, Giuseppe Brienza, Kathalijne Maria Buitenweg (in sostituzione di Patsy Sörensen), Carmen Cerdeira Morterero, Giuseppe Di Lello Finuoli, Koenraad Dillen, Bárbara Dührkop Dührkop (in sostituzione di Martin Schulz, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Ole Krarup), Baroness Ludford, Lucio Manisco (in sostituzione di Fodé Sylla), Bill Newton Dunn, Marcelino Oreja Arburúa, Hubert Pirker, Heide Rühle, Miet Smet (in sostituzione di Bernd Posselt), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí e Maurizio Turco.

La commissione per i problemi economici e monetari ha deciso il 22 ottobre 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 10 novembre 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro
(13203/2/2003 – C5-0471/2003 – 2003/0158(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta del Consiglio (13203/2/2003),¹
 - visto l'articolo 308 del trattato CE a norma del quale è stato consultato dal Consiglio,
 - vista la proposta iniziale della Commissione (COM(2003) 426),²
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0377/2003),
1. approva la proposta del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. sottolinea che, in virtù dell'articolo 10 del trattato CE relativo a una leale cooperazione tra le istituzioni e gli Stati membri, il Parlamento europeo avrebbe dovuto essere consultato anche sulla proposta legislativa cui si riferisce la presente proposta di decisione, giacché il fatto di averlo semplicemente informato del testo di base sminuisce il suo ruolo nel processo decisionale in questione;
 4. chiede pertanto di essere consultato sulla proposta iniziale della Commissione;
 5. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Il relatore ha esaminato il documento e non ha alcuna obiezione per quanto riguarda il contenuto che, a suo avviso, è di natura puramente tecnica. Ne ha invece una in relazione alla procedura.

La procedura

Il 17 luglio 2003 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (COM (2003) 426). Tale proposta si basava sull'articolo 123, paragrafo 4, del trattato CE, che non prevede la consultazione del Parlamento. La Commissione ha proposto tuttavia di consultarlo su base facoltativa.

Il 9 ottobre 2003 il Coreper ha deciso di suddividere la proposta della Commissione in due parti, una destinata agli Stati membri che hanno adottato l'euro e basata sull'articolo 123, paragrafo 4, del trattato CE, e un'altra destinata agli Stati membri che non hanno adottato l'euro e basata sull'articolo 308 del trattato CE, il quale prevede obbligatoriamente la consultazione del Parlamento.

Il 10 ottobre 2003 il Consiglio ha trasmesso la proposta basata sull'articolo 123, paragrafo 4, del trattato CE per conoscenza e la proposta basata sull'articolo 308 del trattato CE ai fini della consultazione del Parlamento. Nella medesima comunicazione il Consiglio ha affermato che, per ragioni di bilancio, sarebbe alquanto utile se il Parlamento potesse pronunciarsi sulla questione entro il 20 novembre 2003.

Parere del relatore

Il relatore deplora la linea di condotta seguita dal Consiglio che, a suo avviso, non è in armonia con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni. Una siffatta linea di condotta determina due conseguenze per il Parlamento europeo: in primo luogo, esso è consultato soltanto su un testo giuridico e non sull'altro, il che ne sminuisce il ruolo. In secondo luogo, esso è invitato ad esprimere il proprio parere obbligatorio entro il 20 novembre 2003, quantunque da un punto di vista giuridico il Consiglio non possa fissare un termine per la consultazione del Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 308. L'unico obbligo che incombe al Parlamento è quello di osservare lo stesso principio di leale cooperazione, accelerando le proprie procedure in casi urgenti. Nella fattispecie, il Consiglio ha richiesto un esame urgente per ragioni di bilancio, un fatto che risulta tanto più incomprensibile visto che, stando al testo della Commissione, la proposta in oggetto non ha "nessuna incidenza finanziaria aggiuntiva".

Il relatore ritiene in conclusione che l'impostazione iniziale della Commissione, vale a dire consultare il Parlamento europeo su base facoltativa, desse prova di sensibilità e avrebbe permesso in tal modo al Consiglio di fissare una scadenza.